



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio di coordinamento delle attività dei Dirigenti Tecnici

Prot. 7949/A22

Venezia, 13 novembre 2008

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione
Primaria e Secondaria di primo grado
Loro sedi

e, p.c.

Ai Dirigenti Uffici Scolastici Provinciali
Loro sedi

Oggetto: valutazione periodica e annuale degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione (art.3
D.L.137/08 convertito nella legge 169/2008).

L'art. 3 del D.L. 137 del 1 settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 169 del 30 ottobre 2008 immette significativi cambiamenti nel sistema di valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

In attesa del Regolamento, previsto al comma 5 dell'art.3 citato, considerate anche le numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Ufficio Scolastico Regionale, si ritiene opportuno richiamare alcuni criteri generali in ordine alla valutazione, evidenziando anche le diverse modalità e le distinte fonti normative relative alla scuola primaria e secondaria, nonché le norme comuni che descrivono i compiti delle scuole autonome.

Scuola primaria.

Il comma 1 dell'art.3 della legge 169 stabilisce:

“Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno”.

Si ricorda che l'art.8 del D.L.vo 59/2004, concernente la valutazione della scuola primaria, stabilisce che : *“La valutazione, periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo”*

Per quanto riguarda l'ammissione alla classe successiva il comma 1-bis dell'art.3 della legge 169 recita: *“Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all' unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.*

Scuola secondaria di primo grado

In relazione a questo segmento del primo ciclo si riportano le norme ad esso riferite del citato art.3 della legge 169 del 30 ottobre 2008:

«2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio di coordinamento delle attività dei Dirigenti Tecnici

3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline..

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

“ L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi”.

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato.»

L'art.11 del D.Lvo 59/2004 che concerne la valutazione nella scuola secondaria di primo grado così recita:

“La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”.

E' di chiara evidenza che **tutte le disposizioni citate**, sia nell'art.3 della legge 169/2008 che nel D.L.vo 59/2004, rivolte al primo ciclo, **sono riferite alle “valutazioni periodiche e annuali”, le quali, com'è noto, riguardano le sintesi valutative relative agli apprendimenti e al comportamento, che devono essere riportate nel documento di valutazione alle scadenze previste.**

Esse si basano sulla raccolta continua e sistematica di dati e informazioni sul comportamento e sugli apprendimenti di ciascun alunno, che possono essere rilevati con vari strumenti (osservazioni occasionali e sistematiche, conversazioni, interrogazioni, varie tipologie di prove scritte, test standardizzati, etc.) rispetto ai quali le modalità di valutazione dovranno essere coerenti e rispondenti alla finalità di permettere all'allievo di conoscere lo stato della propria preparazione e le carenze.

La scelta delle modalità di raccolta e di registrazione di tali dati e informazioni è di competenza delle istituzioni scolastiche e dei docenti. Infatti, l'art. 4 del D.P.R. n. 275 del 1999 stabilisce che *“Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche... individuano ... le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”*, e le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione affermano che *“Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”.*

La valutazione è dunque una componente importante della responsabilità docente ed è strettamente connessa alla programmazione.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio di coordinamento delle attività dei Dirigenti Tecnici

Resta fermo che, sia dal punto di vista tecnico-didattico, sia da quello della legittimità, occorre garantire la logicità e la coerenza nei vari passaggi: definizione degli obiettivi di apprendimento, definizione dei criteri di valutazione, individuazione delle modalità di verifica, documentazione delle attività svolte e registrazione degli esiti delle osservazioni e delle verifiche, sintesi valutative riportate nel documento di valutazione.

Al riguardo si precisa che già con la C. M. n° 85 del 3 dicembre 2004 si è stabilito che la predisposizione del documento di valutazione è di competenza delle istituzioni scolastiche, che vi provvedono nell'ambito della loro autonomia, nel rispetto delle norme generali stabilite a livello nazionale garantendo la presenza degli elementi essenziali previsti dalla legge.

In questa prima fase di applicazione i dirigenti e i docenti sono, quindi, chiamati ad elaborare i suddetti passaggi con approfondimenti e confronti nelle sedi collegiali e ad assumere decisioni coerenti con le disposizioni richiamate.

Il percorso delineato all'interno delle scuole deve, poi, trovare il suo naturale e compiuto sviluppo in un'azione di comunicazione con modalità formative verso gli allievi e con modalità condivise con le famiglie.

Un'attenzione specifica va riservata alla valutazione degli alunni in situazione di disabilità (cfr. art. 318 D.Lvo. 297/1994) e degli alunni con diagnosi di dislessia (cfr. nota MIUR prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004) o con altri disturbi specifici di apprendimento, nonché degli alunni di nazionalità non italiana neo-immigrati. Tale attenzione è esplicitata anche al comma 5 dell'art. 3 della l. 169/08 che, come già detto, prevede l'emanazione del regolamento sull'intera materia della valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo.

In conclusione la valutazione, in tutte le sue fasi, si ispira al principio di trasparenza (cfr. art. 39 O.M. 90/2001). Anche lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi scolastici (D.P.C.M. 7 giugno 1995) prevede che il docente debba esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione.

Infine si sottolinea che un'adeguata comunicazione nei confronti degli alunni e dei genitori è importante non solo per la trasparenza, ma anche per stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione che rendano la valutazione effettiva risorsa per l'educazione e l'apprendimento.

Lo scrivente Ufficio e il corpo ispettivo restano a disposizione delle scuole per ogni utile chiarimento e approfondimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Carmela Palumbo*)